

## WORKSHOP

### **ESTERNALIZZAZIONI E TUTELE DEI CREDITI DEI LAVORATORI** La responsabilità solidale dell'azienda in ambito giuslavoristico

**Martedì 22 ottobre 2019**

**Hotel IBIS - Milano, Via Camillo Finocchiaro Aprile, 2**

## PROGRAMMA

---

14.30 – 14.45	<i>Registrazione e accoglienza</i>
14.45 - 15.00	Introduzione ai temi del workshop
15.00 – 15.40	<b>La responsabilità solidale. Inquadramento giuridico e applicazioni giuslavoristiche: somministrazione di manodopera e distacco di lavoratori</b> Avv. Marilena Ferramosca
15.40 – 16.30	<b>Appalto: le tutele previste dall'art. 29 D. Lgs. 276/03 e i recenti orientamenti in tema di responsabilità solidale</b> Avv. Giovanni Improta
16.30 – 16.45	<i>Coffee break</i>
16.45.-17.20	<b>Responsabilità solidale nei contratti di subfornitura e nei contratti di rete. Appalto transnazionale: cenni</b> Avv. Giovanni Improta
17.20-17.45	<b>Trasferimento d'azienda e responsabilità solidale</b> Avv. Marilena Ferramosca
17.45 – 18.00	<i>Conclusione dei lavori</i>

**L'iniziativa è riservata alle Aziende**, che potranno iscrivere fino a 2 partecipanti, entro il **18 ottobre 2019** e fino ad esaurimento dei posti disponibili. I posti saranno assegnati in relazione alle priorità di iscrizione. Per motivi organizzativi e per consentire la partecipazione di altri interessati, è richiesto che eventuali disdette di iscrizioni già effettuate vengano comunicate non oltre **16 ottobre 2019**.

Per iscriversi: compilare il form al seguente link: [Registratevi al workshop](#)

L'iscrizione si riterrà perfezionata a seguito di e-mail di conferma dello Studio.

**La location** è raggiungibile con MM3 Linea 3 gialla o con passante ferroviario, fermata Repubblica

**Per informazioni:** sig.ra Lucia Pizzochero (tel 02/29003782); [eventi@studiopagani.com](mailto:eventi@studiopagani.com)

## Obiettivi del workshop

La responsabilità solidale, di cui agli artt. 1292 e 1676 c.c., trova ampia applicazione in ambito giuslavoristico, quale misura di tutela del lavoratore.

A partire dalla L. n. 1369/1960 e sino a giungere al D. Lgs. 276/2003, specifiche disposizioni normative - successive a quelle contenute nel codice civile - hanno consolidato nelle diverse ipotesi di dissociazione tra titolare del rapporto di lavoro e soggetto utilizzatore della prestazione di lavoro un meccanismo di tutela, finalizzato a garantire il credito retributivo del lavoratore.

Nell'ambito degli appalti, la Suprema Corte con sentenza n. 18004/19 ha recentemente sancito che il termine di decadenza di 2 anni dalla cessazione dell'appalto si applica esclusivamente nei confronti dei lavoratori e con riferimento alla soddisfazione dell'obbligazione retributiva – cui segue anche quella contributiva – e non anche nei confronti degli Enti previdenziali, per i quali trova applicazione l'ordinario regime prescrizione di cinque anni.

La responsabilità solidale per i crediti retributivi opera anche nelle vicende traslative dei rapporti di lavoro, in virtù della quale cedente e cessionario rispondono limitatamente ai crediti sussistenti al momento del trasferimento.